

543.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Mozioni Conte ed altri n. 1-00445, Boschi ed altri n. 1-00487, Orfini ed altri n. 1-00488, Mollicone, Latini, Tassinari, Cavo ed altri n. 1-00489, Piccolotti ed altri n. 1-00492 e Grippo ed altri n. 1-00496 concernenti iniziative per il finanziamento del settore del cinema e dell'audiovisivo.....	11
Missioni valevoli nella seduta del 7 ottobre 2025.....	3	Mozioni.....	11
Progetti di legge (Annunzio; Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3, 4	Disegno di legge costituzionale: Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol (A.C. 2473-A)	34
Documenti ministeriali (Trasmissione)	4, 5	Articolo unico e relative proposte emendative	34
Progetti di atti dell'Unione europea (Annunzio).....	5	Ordini del giorno	39
Richieste di parere parlamentare su atti del Governo	7		
Atti di controllo e di indirizzo.....	10		
<i>ERRATA CORRIGE.....</i>	10		

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFICHE ALLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL (A.C. 2473-A)

A.C. 2473-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « regione Trentino-Alto Adige », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol »;

b) le parole: « province » e « provincia », ovunque ricorrono, qualora riferite all'ente provincia autonoma, sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: « province autonome » e « provincia autonoma »;

c) all'articolo 4:

1) all'alinea, le parole: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della

Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – » e le parole: « potestà di emanare norme legislative » sono sostituite dalle seguenti: « competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto, »;

2) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

d) all'articolo 5, alinea, le parole: « nei limiti del precedente articolo e dei principi » sono sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, e dei principi fondamentali »;

e) all'articolo 8:

1) al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva »;

2) il numero 5) è sostituito dal seguente:

« 5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori »;

3) il numero 17) è sostituito dal seguente:

« 17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale »;

4) il numero 19) è sostituito dal seguente:

« 19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti »;

5) al numero 24) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico »;

6) dopo il numero 29) sono aggiunti i seguenti:

« 29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;

29-ter) commercio »;

f) all'articolo 9:

1) il numero 3) è abrogato;

2) al numero 9) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « in quanto disciplinate dall'articolo 13 »;

g) l'articolo 12 è abrogato;

h) all'articolo 20, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie »;

i) all'articolo 25, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle

liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella provincia di Trento o in quella di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui agli articoli 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali di cui all'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza »;

l) all'articolo 47, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione »;

m) all'articolo 50:

1) al secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico »;

2) al terzo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladinico nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale »;

n) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« Art. 55. — Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettiva-

mente, dal Presidente della regione o dal Presidente della provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione »;

o) all'articolo 61, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Nei comuni della provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti »;

p) all'articolo 98, primo comma, le parole: « previa deliberazione del rispettivo Consiglio » sono sostituite dalle seguenti: « previa deliberazione della rispettiva Giunta »;

q) all'articolo 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I progetti di modifica del presente Statuto sono sottoposti a intesa, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti »;

r) all'articolo 107, primo comma, dopo le parole: « del presente statuto » sono inserite le seguenti: «, recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano »;

s) all'articolo 114, le parole: « Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) » sono sostituite dalle seguenti: « Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige) ».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

1.3. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. ».

1.5. Ferrari.

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. ».

1.6. Ferrari.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).

1.7. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso, sopprimere le parole: , edilizia.

1.10. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, lettera e), numero 4), capoverso, sopprimere le parole: , ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti.

1.11. Penza, Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma.

Al comma 1, lettera e), numero 6), sopprimere il capoverso « 29- bis ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).

1.12. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: esercitano fino alla fine del periodo con le seguenti: , nella gestione della fauna selvatica di cui all'articolo 8, numero 29-bis), ferme restando le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, richiedono la preventiva autorizzazione delle amministrazioni statali competenti nel caso di piani di abbattimento di qualsiasi esemplare.

1.100. Caramiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 26, primo comma, sono aggiunte, infine, le parole: « , nel rispetto del principio dello Stato di diritto in tutti i processi legislativi ».

1.102. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 31, secondo comma, dopo le parole: « Il regolamento interno stabilisce anche » sono aggiunte le seguenti: « le procedure per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi

politici esistenti all'atto della sua elezione nonché ».

1.14. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il regolamento interno stabilisce norme di garanzia per la tutela del ruolo delle minoranze politiche ».

1.104. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 31, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il regolamento interno riconosce e garantisce i diritti e le prerogative delle minoranze politiche in ogni fase dell'attività consiliare ».

1.103. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I Presidenti delle Camere trasmettono annualmente al Consiglio regionale una relazione riassuntiva della trattazione e degli esiti dei voti. ».

1.15. Auriemma, Penza, Baldino, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 36, terzo comma, dopo le parole: « La composizione della giunta regionale » sono aggiunte le seguenti: « rispetta il principio della parità di genere e ».

1.101. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La Giunta regionale è costituita entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in carica dei nuovi consigli provinciali. ».

1.16. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 47, secondo comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di rafforzare gli istituti di democrazia diretta, la legge provinciale disciplina le sottoscrizioni necessarie allo svolgimento dei predetti referendum affinché la loro raccolta avvenga in modalità digitale ».

1.17. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 47, quinto comma, le parole: « , qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale » sono soppresse.

1.18. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

l-bis) all'articolo 47, quinto comma, le parole: « un cinquantesimo degli elettori » sono sostituite dalle seguenti: « un centesimo degli elettori ».

1.19. Penza, Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) l'articolo 60 è sostituito dal seguente: « Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare a voto consiliare, l'iniziativa popolare a voto popolare e i referendum confermativi e modificativi delle leggi regionali nonché le procedure per la raccolta delle relative sottoscrizioni necessarie in modalità digitale ».

1.20. Auriemma, Baldino, Alfonso Colucci, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 60 sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché le procedure per la raccolta delle relative sottoscrizioni necessarie in modalità digitale ».

1.21. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 97, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , previa concertazione con i competenti organi della Giunta, tenuta a informare preventivamente e costantemente il rispettivo Consiglio e a trasmettere la corrispondenza, gli atti e i pareri della procedura intercorsi ».

1.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera p).

*** 1.23.** Ferrari.

*** 1.24.** Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera q), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: sono sottoposti a intesa, con le seguenti: sono sottoposti a deliberazione su testo conforme.

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: l'intesa non sia raggiunta con le seguenti: ciò non avvenga.

1.26. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, lettera q), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: assoluta con le seguenti: dei due terzi.

1.2. Ferrari.

Al comma 1, lettera q), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Qua- lora sia manifestato il diniego ovvero sia resa una determinazione con contenuti diversi rispetto al testo approvato dalle Camere in prima deliberazione, su richiesta del Governo o del Presidente della regione o di una provincia, il Presidente del Senato insedia una commissione di convergenza composta da due rappresentanti per ciascuna Camera e da un rappresentante per il Consiglio regionale e per ciascun Consiglio provinciale, designati dai rispettivi Presidenti, con il compito di definire un testo condiviso. La Commissione è presieduta da un componente nominato dal Presidente del Senato e delibera all'unanimità. Il testo condiviso equivale all'intesa prevista dal primo periodo del presente comma ed è approvato dalle Camere nella seconda votazione ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione. Non si fa luogo alla seconda votazione in mancanza dell'intesa prevista dal presente comma.

1.27. Ferrari.

Al comma 1, lettera q), capoverso, ultimo periodo, sopprimere le parole: fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

1.28. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) all'articolo 103, il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Le modifiche allo Statuto approvate sono sottoposte a referendum popolare confermativo disciplinato dalla legge regionale e non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. ».

1.29. Auriemma, Alfonso Colucci, Baldino, Penza.

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.30. Ferrari.

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis) all'articolo 107, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Con atto di indirizzo del Consiglio regionale, d'intesa con i consigli provinciali, sono stabilite le modalità attuative in ordine alla programmazione delle attività delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2, alle linee di intervento prioritarie e alla pubblicità dei lavori, a tal fine anche individuando modalità per la creazione di un archivio storico e la sua digitalizzazione per facilitarne l'accesso pubblico, nonché le competenze e i requisiti professionali dei componenti delle predetta Commissioni e la garanzia della rappresentanza delle minoranze politiche al loro interno. ».

1.31. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

A.C. 2473-A — Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

il provvedimento reca significative modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, con l'obiettivo di

chiarato di « ripristinare gli *standard* di autonomia » antecedenti alla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001;

tra gli interventi più rilevanti si annoverano il trasferimento di nuove competenze legislative esclusive alle province autonome e, in particolare:

la riscrittura della competenza sui servizi pubblici per includere la gestione del ciclo dei rifiuti;

l'introduzione di una competenza legislativa esclusiva in materia di edilizia, di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, di gestione della fauna selvatica, comprese, per quest'ultima, le attribuzioni attualmente spettanti alle autorità di pubblica sicurezza che con le modifiche apportate allo Statuto dal provvedimento in titolo risultano trasferite ai presidenti delle province autonome;

la contestuale soppressione del limite costituito dalle « norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica » rispetto alle norme dello Statuto e nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva;

la Corte costituzionale ha definito portata e significato delle predette norme fondamentali – settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza – nonché la loro applicazione a tutte le articolazioni della Repubblica, e ha frequentemente utilizzato tale limite per garantire la coerenza del quadro normativo nazionale e la tutela di interessi unitari, in particolare nel settore ambientale;

la rimozione del vincolo in questione solleva interrogativi in ordine alla tenuta dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e alla compatibilità con i principi del diritto europeo e internazionale in materia di tutela ambientale;

con riferimento alla materia dell'edilizia, pur considerando che essa è ricompresa nell'ambito del « governo del territorio », si richiama alla memoria il fatto che le disposizioni dell'omologo Testo unico (DPR n. 380/2001) costituiscono un limite inviolabile all'autonomia statutaria per espressa

sentenza della Corte costituzionale (n. 24/2022);

la sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 ha richiamato la necessità di valutare con estrema cautela il trasferimento di una materia « trasversale » come la tutela dell'ambiente, in considerazione, altresì, del dettato costituzionale di cui all'articolo 9, che la definisce valore costituzionalmente protetto, e della pervasività della normativa europea – ai sensi del Trattato dell'UE, l'ambiente è materia concorrente – e degli effetti extraterritoriali delle scelte regolative locali;

il settore della gestione dei rifiuti presenta, per sua natura, elevati profili di rischio connessi alla criminalità economica e organizzata, come dimostrano numerose indagini e rapporti di monitoraggio (tra cui il rapporto METRic 2013), che hanno posto in evidenza la vulnerabilità derivante dalla frammentazione e dall'eccessiva complessità normativa;

nel contesto regionale e provinciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol tali rischi risultano amplificati dall'assenza di strumenti strutturati di vigilanza e prevenzione, quali un Osservatorio sulla criminalità organizzata o una Commissione consiliare antimafia, nonostante i ripetuti inviti della Commissione parlamentare nazionale d'inchiesta;

con riferimento alla gestione della fauna selvatica, si rammenta che essa è considerata e definita « patrimonio indisponibile dello Stato » e a tale ambito deve ascriversi e mantenersi la sua gestione, quantomeno in ordine alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza che il nuovo Statuto intende trasferire e riconoscere ai presidenti delle province autonome;

la documentazione allegata al disegno di legge in titolo reca una « Dichiarazione di esclusione dall'AIR », ma tale esclusione appare tuttavia non coerente con la rilevanza delle modifiche proposte, che incidono su ambiti di competenza caratterizzati da elevata complessità tecnica, da potenziali effetti economici e ambientali di vasta portata e da implicazioni in materia di legalità e trasparenza amministrativa;

alla luce della delicatezza delle materie coinvolte, si ritiene pertanto necessario conoscere e approfondire tali impatti, anche al fine di garantire un esercizio pienamente responsabile e conforme ai principi dello Stato di diritto delle nuove competenze attribuite alle province autonome,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a disporre la realizzazione e la trasmissione al Parlamento di una analisi di impatto del provvedimento in titolo con particolare riferimento:

agli effetti economici, organizzativi e ambientali derivanti dal trasferimento di competenze in materia di tutela dell'ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti alle province autonome di Trento e di Bolzano;

ai rischi correlati alla frammentazione normativa e alla possibile insorgenza di fenomeni corruttivi o criminali nel settore ambientale;

alle misure necessarie per garantire la coerenza del nuovo quadro statutario con i principi costituzionali, europei e internazionali in materia di tutela dell'ambiente, al contempo valutando la compatibilità del predetto trasferimento con il dettato e la giurisprudenza costituzionale.

9/2473-A/1. L'Abbate, Morfino, Ilaria Fontana, Santillo, Caramiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

nel mese di settembre 2025 diversi organi di stampa del Trentino-Alto Adige/Südtirol hanno riportato che il minor gettito derivante per il 2025 dalle modifiche introdotte dalla riforma fiscale in materia di scaglioni e aliquote IRPEF ammonterebbe a circa 70-80 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano e a circa 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento;

tali stime, se confermate, evidenziano un impatto rilevante sul bilancio delle due province autonome, che traggono dalle compartecipazioni ai tributi erariali la principale fonte di finanziamento per l'esercizio delle proprie competenze;

a seguito di tali notizie, il presidente della provincia autonoma di Bolzano, nonché presidente della regione, ha incontrato a Roma il Ministro dell'economia e delle finanze per chiedere un ristoro almeno per il primo anno, nell'ambito di una trattativa bilaterale con lo Stato sulle compensazioni dovute;

la regione e le province autonome hanno successivamente precisato che le misure fiscali introdotte con la legge di bilancio dello Stato 2025 non incidono direttamente sulle entrate regionali, ma che sono tuttora in corso confronti con il Governo per definire gli effetti di medio e lungo periodo della riforma fiscale sul gettito provinciale, in applicazione dell'articolo 23 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (delega al Governo per la riforma fiscale);

la questione assume una particolare rilevanza nel contesto della riforma dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, attualmente all'esame del Parlamento, la quale prevede l'attribuzione di nuove competenze legislative e amministrative alle Province autonome, competenze che comportano inevitabilmente nuovi oneri finanziari e organizzativi;

appare pertanto necessario disporre di un quadro informativo completo e trasparente sugli effetti della riforma fiscale in corso di attuazione, al fine di consentire una valutazione obiettiva della capacità di spesa delle autonomie speciali e della sostenibilità finanziaria dell'ampliamento delle loro competenze statutarie;

tal esigenza risponde a un principio di leale collaborazione istituzionale e di chiarezza nei rapporti finanziari tra Stato e autonomie, oltre che al diritto dei consigli provinciali e regionale di esercitare in modo

pieno le proprie funzioni di indirizzo e controllo,

impegna il Governo

ad accompagnare l'entrata in vigore delle previste modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con ulteriori iniziative volte a predisporre e trasmettere alle Camere, nel termine di sei mesi, una relazione dettagliata sull'impatto determinato dalla riforma fiscale sul gettito delle province autonome di Trento e di Bolzano contenente un'analisi comparativa sulle autonomie speciali rispetto alle regioni a statuto ordinario e le eventuali misure correttive necessarie per garantire l'equilibrio finanziario e l'effettiva autonomia delle province di Trento e di Bolzano, distinguendo:

le variazioni di gettito derivanti dalle modifiche agli scaglioni e alle aliquote IR-PEF;

le eventuali misure compensative o di ristoro concordate o in corso di negoziazione con lo Stato;

gli effetti prospettici sul bilancio e sulla capacità di spesa delle province autonome in relazione all'esercizio delle funzioni connesse alle nuove competenze statutarie.

9/2473-A/2. Alifano, Alfonso Colucci, Au-riemma, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede che con decreti legislativi siano emanate le norme di attuazione dello Statuto stesso, sentita una Commissione paritetica di dodici membri composta da rappresentanti dello Stato, del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali di Trento e Bolzano, nonché una Commissione di sei membri per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano;

le norme di attuazione dello Statuto rappresentano strumenti fondamentali per

definire l'ambito delle competenze legislative e amministrative spettanti alla Regione e alle Province autonome, contribuendo in modo determinante all'evoluzione dell'autonomia e alla prevenzione dei conflitti di attribuzione davanti alla Corte costituzionale;

dal 1973 ad oggi, la Commissione paritetica dei dodici ha svolto un ruolo centrale nel processo di sviluppo autonomistico;

nel corso della discussione consiliare del 25 settembre 2024, il presidente della regione ha riconosciuto l'opportunità di assicurare maggiore pubblicità e informazione sui lavori delle Commissioni paritetiche, affermando che la trasparenza costituisce un principio irrinunciabile del sistema autonomistico;

nell'ambito della riforma statutaria in discussione, che mira a ridefinire le competenze della regione e delle province autonome, appare opportuno rafforzare gli strumenti di conoscenza e di documentazione del processo di attuazione statutaria, in linea con i principi di trasparenza, partecipazione e responsabilità,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, a rendere alle Camere un aggiornamento periodico e costante sullo stato di avanzamento dell'attività delle Commissioni paritetiche e sull'attuazione delle disposizioni statutarie di cui al provvedimento in esame.

9/2473-A/3. Penza, Alfonso Colucci, Au-riemma, Baldino.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in titolo, volto a riformare lo Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, assume un rilievo strategico non solo per il riorientamento istituzionale e competenziale del territorio, ma anche per il ruolo del territorio come

area di cooperazione transfrontaliera tra Italia e Austria;

la cooperazione territoriale europea (European Territorial Cooperation – ETC), promossa attraverso strumenti come i programmi Interreg, è riconosciuta come leva fondamentale per rafforzare coesione, integrazione e solidarietà tra territori di confine, come sottolineato anche dal Comitato europeo delle regioni;

il 25 giugno 2025 il *Dreier Landtag* (seduta congiunta dei Consigli del *Land* Tirolo e delle province autonome di Trento e Bolzano) ha adottato una deliberazione che richiama la persistenza di conflittualità Italia-Austria sul traffico lungo l'asse del Brennero, evidenzia l'impatto ambientale e sanitario del traffico pesante, e impegna le istituzioni locali e statali alla costituzione di un comitato interistituzionale transnazionale per la gestione coordinata del corridoio del Brennero;

il contenzioso in corso tra Italia e Austria (Causa C-524/24 avanti alla Corte di giustizia UE), relativo alle restrizioni al transito dei mezzi pesanti, interessa direttamente il territorio regionale sia per le implicazioni ambientali sia per i riflessi sui trasporti e l'economia locale;

appare opportuno inserire nel percorso della riforma statutaria un riconoscimento esplicito del principio di cooperazione transfrontaliera e transnazionale, con strumenti istituzionali che consentano alle autonomie speciali di partecipare a organismi, progetti e accordi con territori confinanti,

impegna il Governo

ad adottare ogni idonea iniziativa di competenza, in connessione con l'approvazione del disegno di legge in titolo, volta a prevedere soluzioni istituzionali in grado di:

favorire la partecipazione attiva della regione e delle province autonome in forme strutturate di cooperazione transfrontaliera e interistituzionale con le autorità della Repubblica d'Austria, conformemente alle deliberazioni del *Dreier Landtag*;

sostenere la creazione di un comitato interistituzionale transnazionale per la gestione coordinata del traffico, delle politiche ambientali e della mobilità lungo l'asse del Brennero, con il coinvolgimento del Governo nazionale, delle autonomie e delle autorità austriache;

garantire il diritto delle autonomie speciali a partecipare a tavoli e programmi comunitari transfrontalieri, anche adottando iniziative legislative affinché siano riconosciuti adeguati strumenti finanziari e normativi per attuare progetti di cooperazione;

stimolare il rafforzamento del ruolo del Comitato europeo delle regioni nel sostenere le istanze transfrontaliere del Trentino-Alto Adige/Südtirol, anche tramite iniziative di *advocacy* presso la Commissione europea e nel contesto del prossimo periodo di politica di coesione;

assicurare che il Parlamento sia informato periodicamente e costantemente sugli sviluppi del contenzioso internazionale Italia-Austria e sulle iniziative intraprese in tema di cooperazione transfrontaliera, con particolare riguardo agli effetti sul territorio autonomistico.

9/2473-A/4. Pellegrini, Alfonso Colucci, Au-riemma, Baldino, Penza.

La Camera,

premesso che:

la Convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, adottata ad Århus il 25 giugno 1998 e ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, impegna gli Stati parte a garantire in modo effettivo la trasparenza, la partecipazione e la tutela giurisdizionale in materia ambientale;

la Convenzione costituisce uno strumento giuridico vincolante di democrazia ambientale e di attuazione del principio di Stato di diritto ecologico, in quanto mira a rafforzare la responsabilità e la traspa-

renza delle autorità pubbliche nei processi decisionali che incidono sull'ambiente;

il provvedimento in esame (articolo 1, comma 1, lettera *e*), introduce modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol che ampliano in modo esorbitante le competenze legislative delle province autonome, in particolare nei settori dell'edilizia, della tutela dell'ambiente, della gestione dei rifiuti e della fauna selvatica, ambiti nei quali l'attuazione dei principi di Aarhus assume rilievo essenziale;

la piena attuazione dei tre pilastri della Convenzione (accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia) rappresenta una condizione necessaria per garantire la conformità dell'ordinamento delle autonomie speciali agli obblighi internazionali e al diritto dell'Unione europea, prevenendo al contempo possibili inadempienze o procedure d'infrazione,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, anche in termini di funzioni di indirizzo e controllo, in considerazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma

1, lettera *e*), del provvedimento in esame, a promuovere per quanto di competenza, d'intesa con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le province autonome di Trento e di Bolzano, la predisposizione di un piano operativo volto a garantire controlli *ex ante* ed *ex post* di conformità delle normative provinciali e regionali ai tre pilastri della Convenzione di Aarhus, prevedendo:

meccanismi di verifica preventiva e successiva dell'allineamento legislativo e regolamentare alle disposizioni della Convenzione e delle direttive europee di attuazione;

procedure uniformi per assicurare l'accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione effettiva dei cittadini ai processi decisionali e il diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giurisdizionale;

il coinvolgimento delle autorità ambientali competenti, delle assemblee legislative, degli enti di ricerca e delle organizzazioni della società civile attive nel campo della partecipazione e della trasparenza ambientale.

9/2473-A/5. Alfonso Colucci, Auriemma, Baldino, Penza, Ilaria Fontana, Morfino, L'Abbate, Santillo, Caramiello.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.



19ALA0163560